

Legge regionale 14 maggio 2026, n. 15

Disposizioni normative in materia di demanio marittimo.

(BURC n. 99 del 14 maggio 2026)

Art. 1

(Disposizioni normative in materia di demanio marittimo)

1. Ai fini dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative, gli enti locali costieri procedono, per i territori di rispettiva competenza, alla preventiva valutazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale spiaggia ovvero dell'interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La valutazione di cui al primo periodo è effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, verificati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo. La Regione assicura, con le risorse disponibili a legislazione vigente, il supporto e l'affiancamento ai Comuni nell'espletamento delle relative attività istruttorie. All'esito della valutazione, qualora sia accertata la sussistenza della scarsità della risorsa ovvero dell'interesse transfrontaliero certo, gli enti locali procedono all'indizione di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1, non sia accertata la scarsità della risorsa spiaggia o un interesse transfrontaliero certo, gli enti locali costieri procedono all'assegnazione delle concessioni demaniali non ancora rilasciate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa e, contestualmente, procedono alla proroga delle concessioni balneari attualmente in essere, per un periodo pari a quello fissato nei bandi pubblicati per l'individuazione del concessionario, con riferimento alle concessioni di nuova assegnazione.
3. In considerazione del preminente interesse pubblico di garantire i servizi di accoglienza turistica e l'efficacia delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, del [decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25](#) (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici), nonché della necessità di garantire stabilità alle attività produttive e commerciali, in deroga al comma 1, le concessioni balneari sono prorogate per il tempo necessario a consentire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di assicurare la realizzazione delle opere occorrenti al ripristino della funzionalità degli stabilimenti balneari a seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, ferma restando l'adeguata valutazione delle misure di sostegno agli stessi riconosciute in qualità di concessionari, in qualunque forma previste.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.